

# **CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL SOGGETTO CONCESSIONARIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI LA MOBILITÀ URBANA**

<b>Sezione I Parte Generale.....</b>	<b>5</b>
Articolo 1 Premesse.....	5
Articolo 2 Oggetto del contratto.....	5
Articolo 3 Durata del contratto.....	5
Articolo 4 Rinnovo del contratto.....	6
Articolo 5 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni .....	6
Articolo 6 Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo.....	7
Articolo 7 Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione.....	9
Articolo 8 Carta della Qualità dei Servizi – Parte generale.....	9
Articolo 9 Continuità del Servizio.....	10
Articolo 10 Subaffidamento .....	11
Articolo 11 Garanzie prestate dal soggetto concessionario.....	11
Articolo 12 Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio.....	12
Articolo 13 Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto.....	12
Articolo 14 Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici .....	12
Articolo 15 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali .....	13
Articolo 16 Clausola sociale e trattamento del personale dipendente .....	14
Articolo 17 Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro.....	15
Articolo 18 Risoluzione del Contratto .....	15
Articolo 19 Revoca dell'affidamento in concessione del servizio.....	16
Articolo 20 Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto.....	17
Articolo 21 Controversie.....	17
Articolo 22 Spese contrattuali e di registrazione.....	17
<b>Sezione II Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano.....</b>	<b>17</b>
Articolo 1 Oggetto della II– Caratteristiche del servizio e Piano di esercizio.....	17
Articolo 2 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni .....	18
Articolo 3 Obblighi del soggetto concessionario e modalità di .....	18
esecuzione del servizio.....	18
Articolo 4 Obblighi di informazione.....	20
Articolo 5 Obblighi dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.....	21
Articolo 6 Modificazioni al Piano di esercizio.....	21
Articolo 7 Corrispettivo.....	22
Articolo 8 Modalità di pagamento del corrispettivo.....	22
Articolo 9 Tariffe del servizio .....	22
Articolo 10 Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale.....	24
Articolo 11 Relazione Tecnico – Finanziaria.....	24
Articolo 12 Controllo e Vigilanza .....	24
Articolo 13 Penali contrattuali .....	25
Articolo 14 Modalità di revisione delle condizioni contrattuali .....	26
Articolo 15 Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto.....	26
<b>Sezione III Gestione del Servizio della Linea 1 della .....</b>	<b>27</b>
<b>Metropolitana Automatica.....</b>	<b>27</b>
Articolo 1 Oggetto della Sezione III.....	27
Articolo 2 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni .....	27
Articolo 3 Obblighi del soggetto concessionario.....	28
Articolo 4 Obblighi di informazione.....	29
Articolo 5 Obblighi dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.....	30
Articolo 6 Modificazioni al Piano di esercizio.....	30
Articolo 7 Corrispettivo.....	31
Articolo 8 Modalità di pagamento del corrispettivo.....	31
Articolo 9 Tariffe del servizio .....	32

Articolo 10	Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale.....	33
Articolo 11	Divieto di subaffidamento del servizio .....	33
Articolo 12	Relazione Tecnico – Finanziaria.....	33
Articolo 13	Controllo e Vigilanza .....	33
Articolo 14	Penali contrattuali .....	34
Articolo 15	Modalità di revisione delle condizioni contrattuali .....	35
Articolo 16	Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto.....	35
<b>Sezione IV</b>	<b>Servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico.....</b>	<b>36</b>
Articolo 1	Oggetto.....	36
Articolo 2	Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso.....	36
Articolo 3	Obblighi del soggetto concessionario.....	37
Articolo 4	Ausiliari del traffico e addetti al controllo sosta.....	38
Articolo 5	Canone .....	38
Articolo 6	Modalità di pagamento del canone .....	39
Articolo 7	Tariffe .....	39
Articolo 8	Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale.....	39
Articolo 9	Subaffidamento del servizio.....	40
Articolo 10	Controllo e Vigilanza .....	40
Articolo 11	Relazione Tecnico – Finanziaria .....	41
Articolo 12	Penali contrattuali .....	41
Articolo 13	Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto.....	42
<b>Sezione V</b>	<b>Gestione dei Servizi Turistici: Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana, Navigazione sul Fiume Po e Tranvia a dentiera (Cremagliera) Sassi Superga .....</b>	<b>43</b>
Articolo 1	Oggetto del contratto.....	43
Articolo 2	Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni .....	43
Articolo 3	Obblighi del soggetto concessionario.....	44
Articolo 4	Relazione tecnico finanziaria .....	44
Articolo 5	Penali.....	45
Articolo 72	Clausola di salvaguardia .....	45

Con la scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,  
*tra*

**la Città di Torino**, in proprio ed anche, limitatamente alle specifiche di rispettiva competenza, in nome e per conto, **della società INFRATO srl**, (di seguito denominata Città), con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentati dal dottor Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data ..... prot. n. .... e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 marzo 1999 (mecc. n. 98 11035/03), e in esecuzione della deliberazione....., omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "...", e "...",

**e il soggetto concessionario** ....., con sede in ....., iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n° ....., in questo atto rappresentata, nato .... il ....., domiciliato per la carica presso ..... e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ....., verbale n. ....  
premesse che:

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 febbraio 2003 (mecc. 2002 07588/006) veniva costituito un consorzio promosso dalla Regione Piemonte con lo scopo di attribuire le funzioni di seguito menzionate ad un soggetto terzo rispetto ai tre enti, Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte che in data 22 dicembre 2000 avevano sottoscritto un Accordo per il rilancio del trasporto pubblico, la riorganizzazione della mobilità, il miglioramento dell'ambiente nelle aree urbane.
- che in base alla suddetta deliberazione (mecc. 2002 07588/006) le funzioni delegate a tale consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana ("Agenzia per la Mobilità") risultavano essere:
  - pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
  - programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del pianotriennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
  - predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
  - gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
  - monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;
  - eventuali altri compiti delegati direttamente dagli Enti aderenti al Consorzio.

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064) veniva approvata, ai sensi dell'articolo 113 comma 13 e comma 4 lettera a), la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico la Città di Torino, denominata "Infratrasporti.To S.r.l." con capitale sociale iniziale, interamente pubblico ed incedibile, di Euro 50.000,00, *assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino in data* , mantenendo la possibilità che la Regione Piemonte possa entrare successivamente con una partecipazione al massimo paritaria mediante conferimento della proprietà di impianti ed infrastrutture di propria competenza nonché mediante conferimenti monetari; inoltre, veniva deliberato di cedere a titolo oneroso a tale società la proprietà degli impianti fissoferrofilo e tranviari relativi alla Linea 4 comprese le fermate e le sottostazioni, mantenendo il vincolo di destinazione, corrispondente a quello dei beni demaniali di cui agli articoli 822 - 829 Codice Civile, comprensivo della titolarità della convenzione costitutiva per il diritto d'uso di tali impianti;
- in base alla suddetta deliberazione, inoltre, si approvava di **sospendere la delega** temporaneamente ed ai soli fini dell'espletamento della procedura di gara e della sua aggiudicazione delle funzioni precedentemente delegate alla Agenzia per la Mobilità in base alla menzionata deliberazione (mecc. 2002 07588/006) al fine di scegliere un gestore per i servizi di mobilità in ottemperanza all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 e s.m.i.. e di **effettuare un'unica gara** per la scelta del gestore dei servizi di:
  - trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di Metropolitana Automatica da mettere a gara, in nome e per conto della società Infratrasporti.To S.r.l., in quanto essendo la società delle infrastrutture una società patrimoniale la stessa non può occuparsi della gestione dell'esercizio del servizio della Metropolitana Automatica, e compresa la linea 102, attualmente gestita in via provvisoria;
  - erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;
  - esercizio dei servizi turistici.
- di dare mandato al Consiglio d'Amministrazione della società GTT S.p.A. di elaborare, in collaborazione ed in costante verifica con gli uffici dell'Amministrazione Comunale, un progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione di GTT S.p.A. medesima, che lo stesso ha approvato in data 12 aprile 2010 e del quale è tuttora in corso la necessaria procedura per l'approvazione in Assemblea Straordinaria;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del ----- 2010 (mecc. 2010 0----/064) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ PER LA CITTÀ DI TORINO - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA"

**tutto quanto sopra premesso si stabilisce:**

## **Sezione I Parte Generale**

### **Articolo 1 Premesse**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto.

### **Articolo 2 Oggetto del contratto**

2. La Città, con il presente contratto di servizio, affida in concessione al soggetto concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 23 bis del D. L. 112/2008 e s.m.i., nonché ai sensi delle normative di settore, e con le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la gestione dei seguenti servizi:
  - trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
  - esercizio della linea 1 di Metropolitana Automatica;
  - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
  - trasporto turistico;
  - ulteriori servizi attinenti la mobilità in forma intermodale (come infra meglio specificato), connessi e/o complementari ai servizi suddetti che per ragioni tecniche o per esigenze di economicità, ovvero che ne costituiscano ampliamento, entro il limite massimo del 50% del valore globale del presente affidamento.Inoltre è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato
3. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Titolare del Contratto di servizio e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:  
SEZIONE II – servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano  
SEZIONE III – servizio di gestione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino  
SEZIONE IV - servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate  
SEZIONE V – servizi attinenti i trasporti turistici  
I servizi di cui alle sezioni II, III e IV costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione V costituiscono prestazioni accessorie.

### **Articolo 3 Durata del contratto**

4. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata di 13 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto decisa in sede sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18 e 19.

5. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'2 potrà essere svolta direttamente dagli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni od affidata, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.

#### **Articolo 4 Rinnovo del contratto**

6. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.

#### **Articolo 5 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni**

7. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario i beni di cui all'elenco allegato alla presente sezione (Allegato I.1 e I.2), nel quale viene indicato il relativo regime di proprietà.

8. La messa a disposizione delle reti di proprietà della Città o di sua società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile (Allegato I.1) comporta il pagamento di un canone il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.

9. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente (Allegato I.1 e I.2) sono messi a disposizione del soggetto concessionario, previo indennizzo relativo al valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, il cui importo è specificato nella Sezione di pertinenza.

10. Per i beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente (Allegato I.3), è prevista la facoltà di acquisto con diritto di prelazione al nuovo concessionario ovvero la facoltà di locazione previo pagamento di un canone al proprietario.

11. In caso di subentro, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo salvo l'applicazione del successivo articolo 24 comma 3 e l'applicazione del canone di locazione di cui al successivo articolo 24 comma 4, del successivo articolo 55 comma 3 e del successivo articolo 68 limitatamente al materiale rotabile ed alle Stazioni della Sassi – Superga. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per il periodo di cui all'articolo 3. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

12. Il soggetto concessionario prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui all'oggetto all'Ente proprietario. La consegna degli immobili di cui al comma 1 è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

13. Il soggetto concessionario si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto

14. Il soggetto concessionario allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per l'Ente proprietario. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà del soggetto concessionario, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo alle parti. Il soggetto concessionario, qualora l'Ente proprietario ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del servizio.

15. Eccetto la manutenzione straordinaria degli impianti fissoferrofilo tranviari e di fermata e della Linea 1 di Metropolitana, in generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico dell'Ente proprietario gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario, che corrisponderanno i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.

16. Gli Enti proprietari, nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potranno procedere in tale senso, previo accordo con il soggetto concessionario, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi. Essi saranno ad esclusivo carico dello stesso Ente.

17. Il soggetto concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli il soggetto concessionario provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere indenni gli Enti Proprietari da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

#### **Articolo 6 Obblighi del soggetto concessionario e corrispettivo**

18. Il soggetto concessionario garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni e ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione.

19. Il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuto unico responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

20. Il soggetto concessionario manleva e mantiene indenne l'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a

persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati al soggetto concessionario qualora tali attività siano svolte direttamente dal soggetto concessionario o da altro soggetto a cui il soggetto concessionario abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.

21. A tal fine il soggetto concessionario deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.

22. Ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 48, in caso di subaffidamento a terzi il soggetto concessionario inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.

23. Il soggetto concessionario trasmette all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, il soggetto concessionario si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.

24. Il soggetto concessionario opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.

25. Il soggetto concessionario riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.

26. Il soggetto concessionario è in ogni caso tenuto richiedere alla Città l'autorizzazione e a pagare il canone per ogni comunicazione pubblicitaria effettuata nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione e/o attraverso l'uso dei beni messi a disposizione per l'espletamento dei medesimi servizi.

27. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.

28. Il soggetto concessionario è soggetto all'applicazione degli obblighi previsti nel Regolamento CE n. 1370/2007.

29. Il soggetto concessionario è titolare delle compensazioni economiche dei proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e di sosta e degli altri ricavi industriali, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile, secondo la normativa vigente in materia.

30. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione.

31. Il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle singole sezioni il libero accesso ai veicoli, agli impianti, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.

32. Il soggetto concessionario si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.

33. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, il soggetto concessionario si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:

- certificazioni comprovanti il possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008;
- certificazione comprovante il possesso di un'ideale organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004;
- dotazione di un sistema di gestione della sicurezza informatica delle informazioni e dei dati uguale o conforme allo standard ISO 27001:2005, con relativa certificazione;

17. In ogni caso il concessionario si impegna tanto per le attività principali che per quelle accessorie oggetto del presente contratto che per il presidio dell'intermodalità, a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiore a quanto in atto nel 2009/2010 (*oggetto di integrazione sulla base dell'offerta*)

#### **Articolo 7 Obblighi degli enti di riferimento per ciascuna sezione**

34. Ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.

#### **Articolo 8 Carta della Qualità dei Servizi – Parte generale**

35. Il soggetto concessionario, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispose la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'art. 11 del D.Lgs. n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

36. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal soggetto concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

37. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

38. Il finanziamento posto a carico del soggetto concessionario per le attività di cui alla lett. f) dell'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati ad eccezione della Sezione V è disciplinato dal successivo articolo 14.

39. Il soggetto concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

40. Il soggetto concessionario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

41. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicate nelle successive sezioni in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato. *(oggetto di integrazione sulla base dell'offerta)*

## **Articolo 9      Continuità del Servizio**

42. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

43. Il soggetto concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

44. Restano a carico del soggetto concessionario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

45. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, il soggetto concessionario deve dare immediata comunicazione all'ente di riferimento precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. All'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui il soggetto concessionario si impegna a tenere conto.

46. Il soggetto concessionario non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento dell'Ente concedente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto del soggetto concessionario all'introito delle tariffe ed all'eventuale risarcimento del danno.

47. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione.

48. Il soggetto concessionario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990 n. 146 e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni e dagli Accordi Aziendali vigenti.

49. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e dal soggetto concessionario con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni delle compensazioni economiche previste dai successivi articoli 29 e 44, a condizione che il soggetto concessionario, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio di trasporto anche in forma sostitutiva.

#### **Articolo 10 Subaffidamento**

50. Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 48, in linea con art. 10 comma 4 lett i) L.R. Piemonte 1/2000 e s.m.i., il soggetto concessionario è autorizzato, previo assenso dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento all'apposita sezione e nei limiti di legge, a subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.

51. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile nei confronti dell'ente per l'esatta esecuzione delle attività affidategli.

52. In ogni caso è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

53. Il soggetto concessionario subentrante è tenuto a subentrare al soggetto concessionario uscente nei contratti di subappalto vigenti fino alla naturale scadenza aventi ad oggetto le attività del presente contratto.

#### **Articolo 11 Garanzie prestate dal soggetto concessionario**

54. Il soggetto concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare alla Città un deposito cauzionale a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte incluse, o altro importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata e avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale.

55. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.

56. La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.

57. In caso di escussione della fideiussione il soggetto concessionario dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

#### **Articolo 12 Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio**

58. L'ente titolare del contratto di servizio per la sezione di riferimento potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con il soggetto concessionario, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione

59. In ogni caso il soggetto concessionario assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa .

60. Il soggetto concessionario si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".

61. Ove siano conseguiti dei risparmi nell'offerta economica gli stessi saranno utilizzati per il potenziamento e/o miglioramento del servizio così come indicati nell'offerta tecnica e/o su specifica indicazione dell'ente titolare del contratto di servizio.

#### **Articolo 13 Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto**

1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.

#### **Articolo 14 Commissione tecnica - Agenzia dei servizi pubblici**

62. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, presieduta dai relativi Responsabili, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e, nel caso in cui l'Ente titolare del contratto di servizio sia la Città di Torino, dell'Agenzia dei servizi pubblici locali della Città di Torino.

63. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle

esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

64. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, sia al soggetto concessionario, sia alle Associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.

65. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, il soggetto concessionario, le associazioni dei consumatori, convocata dallo stesso ente titolare del contratto di servizio al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Per la sezione IV e-V è convocata altresì l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali della Città di Torino.

66. Le attività di cui alla lett. f) dell'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati, ad eccezione della sezione V, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 80.000,00.

67. Considerato il ruolo dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza, l'Agenzia può accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo, nei limiti della tutela di informazioni riservate della società limitatamente alla Sezione IV.

68. Il soggetto concessionario si obbliga a inviare all'Agenzia per i servizi pubblici locali, su espressa richiesta di quest'ultima, i reclami e le segnalazioni dei cittadini relativi a inadempimenti degli obblighi contrattualmente limitatamente alla Sezione IV.

#### **Articolo 15      Modalità di revisione delle condizioni contrattuali**

69. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:

- a) Revisione annuale: il concessionario può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso.
- b) Revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;

c) Revisione straordinaria: Le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione delle linee o dei servizi attinenti al presente contratto.

70. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato al soggetto concessionario o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

71. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione concedente e/o dall'Ente titolare del contratto con riferimento alla specifica sezione, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'art. 143, comma 8, del decreto legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute

72. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.

73. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.

74. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

75. La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione del relativo organo competente per ciascun ente titolare del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni e sarà oggetto di apposita stipulazione.

#### **Articolo 16 Clausola sociale e trattamento del personale dipendente**

76. Nei confronti dei propri dipendenti il soggetto concessionario si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro TPL – Mobilità vigenti, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

77. Nel caso di subentro al concessionario, tutto il personale dipendente non dirigente diretto ed indiretto elencato nell'Allegato I. 4 alla presente Sezione (Personale in essere alla data del 31.12.2009 soggetto al CCNL TPL – Mobilità vigente), che nell'impresa uscente era dedicato ai servizi oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'art. 2113 c.c. conservando fino alla naturale scadenza dei contratti individuali di lavoro, salvo i casi di dimissioni volontarie ed i licenziamenti per giusta causa, l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative e il trattamento economico in essere, comprensivo degli eventuali contratti integrativi in essere.

78. Tale obbligo si applica altresì al personale dipendente non dirigente diretto e indiretto assunto successivamente, a seguito di turn over, fino al momento del subentro.

79. Agli effetti del computo del TFR, il subentrante riconosce ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale. Il cedente corrisponde ai lavoratori il TFR maturato all'atto del subentro.

80. Gravi violazioni delle obbligazioni di cui al presente articolo comportano la facoltà dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione di revocare la presente concessione ai sensi del successivo articolo 19.

81. I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto ed i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a garantire i diritti acquisiti dei lavoratori.

82. Nel caso in cui il subentrante sia individuato in un'associazione temporanea di imprese, gli oneri derivanti dal presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa mandataria, sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza il subentro.

83. Eventuali riduzioni di posti derivanti da mutamenti di sistemi d'esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi, saranno affrontati, prima di renderli operativi, in una apposita sede tra la società subentrata, le organizzazioni sindacali e l'Ente concedente.

84. Al soggetto concessionario sono attribuiti anche i contributi a copertura degli oneri dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, erogati dalla Regione Piemonte.

#### **Articolo 17 Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro**

85. Il soggetto concessionario si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

86. Il soggetto concessionario si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.

#### **Articolo 18 Risoluzione del Contratto**

87. Il contratto si risolve ai sensi dell'articolo 1454 e ss del Codice Civile qualora il soggetto concessionario abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

88. L'ente, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

89. A seguito di diffida, il soggetto concessionario può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2).

90. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2), il soggetto concessionario non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e semprechè gli Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alle specifiche sezioni parte intimante non ritengano accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

91. Il contratto si intende risolto di diritto qualora il soggetto concessionario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.

92. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili al soggetto concessionario, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal soggetto concessionario.

#### **Articolo 19      Revoca dell'affidamento in concessione del servizio**

93. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, anche in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

94. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione, può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- Non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- False dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- Abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- Gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- Mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente Contratto, in materia di subentro ad altro concessionario;
- Gravi e ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliori offerte in sede di gara.

95. Il presente contratto potrà essere revocato qualora il soggetto concessionario non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16.

#### **Articolo 20      Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto**

96. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile nonché della normativa vigente in materia.

#### **Articolo 21      Controversie**

97. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro Torino.

#### **Articolo 22      Spese contrattuali e di registrazione**

98. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.

99. Agli effetti fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **I seguenti allegati: 1, 2 fanno parte integrante della presente Sezione I.**

- 1) Allegato I. 1 – Reti - beni strumentali di proprietà della Città e/o della società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile;
- 2) Allegato I. 2 – Materiale rotabile - beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente;
- 3) Allegato I. 3 – Immobili, parcheggi - beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente;
- 4) Allegato I. 4 – Elenco del personale

### **Sezione II      Servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano**

#### **Articolo 1      Oggetto della II– Caratteristiche del servizio e Piano di esercizio**

100. La presente Sezione II disciplina i rapporti tra l'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento e il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della rete descritta nel "Piano di esercizio" (Allegato II.1 alla presente Sezione), con percorsi, fermate, orari, modalità di esercizio e per una percorrenza totale prevista nel periodo di vigenza contrattuale descritte nell'allegato stesso, così come modificato e/o integrato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara e aggiudicazione.

101. L'esercizio del trasporto pubblico locale, come individuato al comma 1, è soggetto all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico di cui al successivo

articolo 25, così come previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, nonché dall'art. 17 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i..

102. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.

## **Articolo 2 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni**

103. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente sezione saranno messi a disposizione del soggetto concessionario gli impianti fissi ferropiltranviari e di fermata compresa la linea 4.

104. La messa a disposizione dei beni strumentali di proprietà della Città e/o della società patrimoniale a totale partecipazione pubblica incedibile comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo dell'importo di euro 10.4 milioni così ripartiti:

- per tutti gli impianti fissoferropiltranviari e di fermata di proprietà della Città di Torino (ad eccezione della linea 4) comporta il pagamento di un canone dell'importo di 7,4 milioni di euro;
- per la linea 4 di proprietà della società Infratrasporti.To srl: comporta il pagamento di un canone dell'importo di 3 milioni di euro.

105. I beni strumentali necessari di proprietà del gestore uscente sono messi a disposizione del soggetto concessionario previo indennizzo del valore residuo non ammortizzato al netto di eventuali contributi regionali, per un importo complessivo pari a (*importo da definire sulla base dell'offerta*)

106. I beni strumentali accessori di proprietà del gestore uscente possono essere concessi in prelazione al nuovo gestore con il valore indicato nell'allegato I.1 al presente contratto e/o dati in locazione previo pagamento di un canone al proprietario (*importi da definire sulla base dell'offerta*).

## **Articolo 3 Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio**

107. All'esercizio dei servizi previsti nella presente sezione devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 422/97 e s.m.i., ed il personale necessario con la professionalità adeguata, in accordo con la vigente normativa.

108. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile (*indicate nell'Allegato da definire in sede di aggiudicazione*) da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'allegato medesimo.

109. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ogni sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'Allegato (*da definire in sede di aggiudicazione*)

110. L'acquisto di veicoli da adibire ai servizi oggetto della presente sezione, nonché la determinazione del fabbisogno di mezzi deve essere individuata nel piano dell'offerta del soggetto concessionario.

111. Il soggetto concessionario si obbliga a organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.

112. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.

113. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'art. 18 della L. n. 689/81 e s.m.i., dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 mecc. n. 2007 04548/119 e s.m.i..

114. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche *on line*, e attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche *on line*.

115. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.

116. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone, per quanto non previsto dal presente contratto.

117. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga a istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..

118. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti, (quali a titolo esemplificativo la centrale operativa unica per tram e bus, il collegamento telematico tra flotta e centrale operativa (SIS), il sistema di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico ed alle fermate, dotazione di bordo della flotta) e/o garantire prestazioni equivalenti.

119. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.

#### **Articolo 4 Obblighi di informazione**

120. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, l'accesso *on line* (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:

- la quantità del servizio (veicoli\*km) effettuato
- il numero delle corse effettuate
- la velocità commerciale, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato
- il numero dei passeggeri trasportati.

121. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.

122. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le segnalazioni e i reclami in merito a eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.

123. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

124. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.

125. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano d'esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:

- il numero delle corse previste per ciascuna linea ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;
- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.

126. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.

127. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31.12 di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive

dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

#### **Articolo 5      Obblighi dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione**

128. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

129. In relazione alla normativa sul contenimento del rumore e delle emissioni elettromagnetiche le parti si obbligano a definire le reciproche competenze e a cooperare per lo sviluppo degli interventi previsti dalla legge e dai Piani/regolamenti approvati dalla Città e vigenti in materia.

#### **Articolo 6      Modificazioni al Piano di esercizio**

130. Il Piano di esercizio di cui alla presente Sezione può essere modificato conformemente all'offerta presentata in sede di aggiudicazione.

131. Ogni variazione del piano di esercizio, quali istituzione di nuove linee, inserimento di nuove corse anche a causa del degrado della velocità commerciale rispetto a quella di cui all'Allegato II. 1 alla presente Sezione, soppressione di linee esistenti, soppressione di corse esistenti, costituisce modifica delle condizioni di esercizio, con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione ai sensi del precedente articolo 15 e del successivo articolo 36.

132. Nel caso di variazione modale delle condizioni di esercizio di una o più linee, determinata da esigenze pubbliche, il corrispettivo resterà invariato a parità di chilometri offerti.

133. Non costituiscono modificazione delle condizioni di esercizio e non danno luogo a variazioni del corrispettivo le variazioni gestionali contenute nei limiti del 2% (due per cento) in più o in meno delle percorrenze totali, apportate in relazione a situazioni contingenti e non strutturali che devono essere preventivamente comunicate all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione e dalla stessa autorizzate.

134. Ai fini della quantificazione delle variazioni di cui sopra, si considera il saldo fra variazioni in diminuzione e variazioni in aumento sull'intero servizio oggetto del contratto.

135. Le variazioni gestionali eccedenti il limite del 2% costituiscono invece modifica delle condizioni d'esercizio e danno luogo a modificazioni del corrispettivo secondo i criteri di cui all'articolo 29 previa verifica della copertura finanziaria.

136. Le variazioni di esercizio sulle singole linee possono dare luogo tra le parti a compensazioni nell'ambito del numero dei chilometri oggetto della presente sezione.

137. Il soggetto concessionario è tenuto a comunicare per iscritto all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione anche a mezzo fax o mediante accesso *on line* messo a disposizione dal concessionario, al più tardi entro il giorno successivo non festivo, qualsiasi rilevante sospensione o variazione

di esercizio, dovute ad eventi imprevedibili o di carattere eccezionale, che comportino una riduzione o un incremento del chilometraggio, sempre individuando il valore assoluto della variazione e segnalando la percentuale della stessa.

#### **Articolo 7 Corrispettivo**

138. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente sezione, ed oltre all'introito derivante dalle tariffe corrisposte dagli utenti, di cui al successivo articolo 31, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione corrisponderà al soggetto concessionario un corrispettivo annuo di € ----- oltre I.V.A., (*così come determinato in sede di aggiudicazione*) a condizione che la stessa cifra (compensazione economica) venga erogata dalla Regione Piemonte nel presupposto del rispetto dell'accordo di programma di cui in premessa.

139. Il corrispettivo annuo è da intendersi al lordo di una somma non superiore al 2% ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i..

140. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato II. 1 alla presente sezione).

#### **Articolo 8 Modalità di pagamento del corrispettivo**

141. Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo di cui all'articolo 29. La fattura verrà liquidata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90% dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera I.V.A. dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.

142. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dall'Ente medesimo a fine anno previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 34 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'I.V.A. da rimborsare.

143. In caso di ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento della fattura potrà essere posticipato di ulteriore 30 giorni senza che ciò comporti l'applicazione del successivo comma 4.

144. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre e all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.

#### **Articolo 9 Tariffe del servizio**

145. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla

normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.

146. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'art. 12 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i., ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte e precisamente quelle approvate:

- con deliberazione della Giunta regionale del 4/6/2007 n. 66-6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 1/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 25/7/2007, n. mecc. 2007-04548/119 avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;
- con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324 del 14/09/1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 21/06/2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale
- con deliberazione della Giunta Regionale del 5/7/2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (comune di Torino e di Collegno).

147. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/ Città corrisponderà la differenza.

148. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 L.R. n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n° 66-6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale" la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.

149. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.

150. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP – biglietto integrato Piemonte).

151. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" in vigore dal 1° aprile 1996 nell'area metropolitana torinese.

152. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente eventuale applicazione del precedente articolo 15 e del successivo articolo 36 a carico dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

153. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali.

#### **Articolo 10 Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale**

154. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori e i livelli di prestazioni e qualità del servizio TPL, così come risultanti dall'offerta, nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.

155. A cura del soggetto concessionario, deve essere affisso su ogni mezzo impiegato, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi ed ogni altro avviso richiesto dalla Città. Copie della Carta della Qualità dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio e *on line*.

156. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:

*(indicazione dei parametri e degli indicatori derivante dall'offerta)*

#### **Articolo 11 Relazione Tecnico – Finanziaria**

157. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante, il consuntivo economico.

158. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi aziendali e i ricavi da traffico affrontati dal soggetto concessionario per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a chilometri percorsi, numero dei passeggeri trasportati, materiale rotabile utilizzato, personale abilitato e utilizzato, immobili per l'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) e al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

159. La Relazione Tecnico Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario

#### **Articolo 12 Controllo e Vigilanza**

160. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 35.

161. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 32.

162. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:

- polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale;
- informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente, il conto consuntivo;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi  
ed applica le penali di cui al successivo articolo 35, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.

163. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.

164. Su richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni adottate dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

### **Articolo 13 Penali contrattuali**

165. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera h) del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. e dell'art. 19 della legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. per ogni violazione degli obblighi previsti nella presente Sezione II l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applica le sanzioni di seguito descritte al soggetto concessionario.

166. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00.

167. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: euro 10.000,00;

168. per mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: euro 5000,00;

169. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): euro 5000,00.

170. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.

171. L'ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza o il ritardo.

172. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

173. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le

penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

174. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

175. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto l'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione si riserva di procedere pro quota all'escussione della garanzia fidejussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 14      Modalità di revisione delle condizioni contrattuali**

176. A norma dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 1/2000 e s.m.i., decorsa la metà del periodo contrattuale, ovvero dopo 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.

177. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:

- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
- b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

178. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.

#### **Articolo 15      Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto**

179. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.

180. In ogni caso, ogni variazione del Piano di esercizio deve essere autorizzata dal l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

181. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

#### **I seguenti allegati 1, 2, 3, 4 fanno parte integrante della presente Sezione II.**

- 1) Allegato II. 1 – “Piano di esercizio” (numero e descrizione linee, fermate, dati vetture chilometro, orari, frequenza

### **Sezione III      Gestione del Servizio della Linea 1 della Metropolitana Automatica**

#### **Articolo 1      Oggetto della Sezione III**

182. La presente III disciplina i rapporti tra l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione e il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione della Linea 1 di Metropolitana automatica di Torino (tratta Collegno – Porta Nuova), secondo il Piano di esercizio - Allegato III. 1 (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale), per una percorrenza totale non inferiore a 4.000.000 veicoli\*Km annui.

183. All'inizio di ogni anno le informazioni di cui sopra sono presentate come Programma preventivo di servizio.

184. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione si riserva di modificare nell'ambito della presente concessione il servizio per esigenze di pubblica utilità.

185. Alla data di messa in esercizio dell'ulteriore tratta Porta Nuova-Lingotto il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della linea 1 di Metropolitana Automatica.

186. Alla data di messa in esercizio al pubblico dell'ulteriore tratta Lingotto - Bengasi il soggetto concessionario si obbliga ad esercire il prolungamento della linea 1 di Metropolitana Automatica.

187. In caso di messa in esercizio di prolungamenti della linea, verrà integrato il presente contratto con le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.

188. Il servizio di cui alla presente sezione viene concesso in esclusiva al soggetto concessionario.

#### **Articolo 2      Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni**

1. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente III viene messo a disposizione del soggetto concessionario il sistema della Linea 1 di metropolitana automatica, il materiale rotabile (*indicato nell'Allegato da definire in sede di aggiudicazione*), il deposito, le officine e gli impianti (*indicati nell'Allegato da definire in sede di aggiudicazione*).
2. La messa a disposizione della Linea 1 di Metropolitana automatica comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo annuo determinato in Euro 6.700.000,00 a favore della Società Infrastrutture.Torino S.r.l, proprietario superficario della linea 1 di Metropolitana Automatica.
3. La messa a disposizione riguarda altresì i beni e gli impianti di pertinenza dei prolungamenti di cui al precedente articolo 38 commi 4 e 5: in tal caso è previsto un congruo adeguamento del canone.

### Articolo 3      Obblighi del soggetto concessionario

189. Il soggetto concessionario della gestione del servizio della Linea 1 di Metropolitana automatica è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire la sicurezza di viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio, adottando tecniche e processi occorrenti;
- b) effettuare il servizio con veicoli autorizzati, e con gli impianti di corsa, di stazione, di deposito connessi, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) effettuare la pulizia interna delle stazioni e dei relativi accessi, degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.

190. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente gli orari previsti nei piani di esercizio.

191. Il soggetto concessionario deve garantire le prestazioni *indicate nell'Allegato (da definire in sede di aggiudicazione.)*

192. Per tutta la durata del contratto il soggetto concessionario è tenuto a garantire la disponibilità e la possibilità effettiva di impiego delle tipologie di materiale rotabile (*indicate nell'Allegato da definire in sede di aggiudicazione*) da utilizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella presente sezione e nel suddetto Allegato.

193. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ogni necessità di sostituzione di materiale rotabile che intervenga nel corso di validità del presente contratto, rispetto all'*Allegato (l'allegato sarà definito da definire in sede di aggiudicazione.)*

194. Il soggetto concessionario si obbliga a organizzare e gestire la rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché la loro realizzazione, nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione e secondo criteri di omogeneità a livello territoriale e dovranno risultare disponibili presso i punti di vendita.

195. Il soggetto concessionario dovrà provvedere ad effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dell'utenza del servizio oggetto della presente Sezione.

196. Il soggetto concessionario accerterà le irregolarità dei documenti di viaggio dei passeggeri tramite proprio personale, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa, con le modalità di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i.. Salvo che il fatto costituisca reato, le irregolarità accertate saranno sanzionate con le modalità previste dall'art. 18 della L. n. 689/81 e s.m.i., dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. e dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2007 mecc. n. 2007 04548/119 e s.m.i..

197. Il soggetto concessionario si obbliga a comunicare all'utenza tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del servizio, nonché sulle agevolazioni tariffarie disponibili mediante opuscoli informativi, anche *on line*, e attraverso aggiornamenti della Carta della Qualità dei Servizi, anche *on line*.

198. Il soggetto concessionario si obbliga a riconoscere la validità dei titoli di viaggio e degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista in tali titoli o abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al

periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli o abbonamenti.

199. Il soggetto concessionario è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto e sempre che non comporti modifiche delle condizioni contrattuali. In particolare, è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di persone per quanto non previsto dal presente contratto.

200. In applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i., il soggetto concessionario si obbliga a istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio, in relazione alla propria struttura organizzativa. Per gli obblighi dei Responsabili d'esercizio si richiama il titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i..

201. Il soggetto concessionario si obbliga ad utilizzare tutti gli apparati e gli strumenti utilizzati dal gestore uscente, subentrando nei relativi rapporti obbligatori ove esistenti, (quali a titolo esemplificativo gestione della sala security relativa alla linea 1 di Metropolitana Automatica, il sistema di videosorveglianza della linea 1 di Metropolitana Automatica, gestione del "manuale di uso e manutenzione") e/o garantire prestazioni equivalenti.

202. Il soggetto concessionario si impegna a possedere ed attuare la capacità progettuale necessaria per gestire eventi straordinari e temporanei.

#### **Articolo 4 Obblighi di informazione**

203. Ai fini del controllo, il soggetto concessionario si obbliga a consentire al personale autorizzato dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, l'accesso *on line* (attraverso strumenti informatici condivisi) ai dati giornalieri del servizio riguardanti:

- la quantità del servizio (veicoli\*km) effettuato
- il numero delle corse effettuate
- la velocità, la disponibilità e la regolarità del servizio effettuato
- il numero dei passeggeri trasportati.

204. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale e a trasmettere all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, entro dieci giorni dall'evento, i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni alle cose.

205. Il soggetto concessionario si obbliga a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione le segnalazioni e i reclami in merito a eventuali disservizi e le azioni intraprese secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.

206. Il soggetto concessionario è tenuto a fornire ogni informazione richiesta dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dall'Ente titolare del contratto di servizio nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

207. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dai Responsabili d'esercizio del soggetto concessionario, o loro delegati.

208. Il soggetto concessionario è tenuto a trasmettere trimestralmente all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal piano di esercizio, evidenziando, nello stesso, tra l'altro:

- il numero delle corse previste ed il numero delle corse realmente effettuate con il conseguente scostamento, e pertanto la variazione delle percorrenze e la percentuale di variazione delle stesse;
- le corse effettuate fuori servizio, che non rientrano nelle percorrenze totali.

209. Detto "resoconto delle percorrenze" dovrà essere inviato all'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.

210. Il soggetto concessionario è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le percorrenze riferite all'esercizio annuale", entro i trenta giorni successivi al 31.12 di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e verificate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

211. La Città di Torino avrà accesso a tutte le informazioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità ivi previste.

#### **Articolo 5      Obblighi dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione**

1. L'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione si impegna a garantire le condizioni per il mantenimento della velocità regolarità, puntualità ai valori di cui al "Piano di esercizio" (Allegato III. 1 alla presente Sezione), attraverso la manutenzione straordinaria e ordinaria programmata ed effettuata.
2. L'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione si impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

#### **Articolo 6      Modificazioni al Piano di esercizio**

3. Il "Piano di esercizio" allegato alla presente sezione (Allegato III. 1), potrà essere modificato, su richiesta dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, per esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, contenute nel 2% annuo del totale delle percorrenze annue, sia in aumento che in diminuzione, non comportano la revisione delle compensazioni economiche dovute.
4. Qualora esigenze di pubblica utilità di adeguamento del servizio comportino una variazione annua delle percorrenze, superiore ai limiti di cui al

comma precedente, ma contenuta in un massimo del 20%, le compensazioni economiche saranno rideterminate, sulla base del prezzo contrattuale oggetto dell'offerta.

#### **Articolo 7 Corrispettivo**

5. L'Ente titolare del contratto di servizio di riferimento della presente sezione corrisponde al soggetto concessionario le compensazioni economiche pari ad Euro .....oltre IVA, (*importo da definire sulla base dell'offerta*) per ogni anno di effettuazione del servizio, secondo gli impegni assunti dalla Regione Piemonte.

6. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione erogherà al soggetto concessionario la somma che la Regione/lo Stato riconoscerà a titolo di copertura dell'IVA di cui al comma 1.

7. Le percorrenze da considerare ai fini della determinazione della contribuzione chilometrica media, sono quelle risultanti dal "Piano di esercizio" (Allegato III.1).

#### **Articolo 8 Modalità di pagamento del corrispettivo**

8. Le compensazioni economiche sono erogate al soggetto concessionario secondo rate trimestrali uguali posticipate, definite sulla base dei distinti importi relativi agli esercizi considerati. Pertanto il soggetto concessionario fatturerà trimestralmente gli importi delle rate suddette.

9. Le fatture verranno pagate entro la fine del mese successivo al trasferimento delle risorse da parte della Regione nella misura del 90% dell'imponibile cui verrà aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, e previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva.

10. Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo di cui all'articolo 44. La fattura verrà liquidata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio nella misura del 90% dell'imponibile, cui verrà aggiunta l'intera I.V.A. dovuta ed esposta in fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute.

11. Il saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dal soggetto concessionario e/o riscontrate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione è corrisposto dall'Ente medesimo a fine anno previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, a seguito della presentazione della relazione di cui al successivo articolo 49 e previa erogazione da parte dell'Erario dell'I.V.A. da rimborsare.

12. In caso di ritardo dell'erogazione dei fondi da parte della Regione Piemonte il pagamento della fattura potrà essere posticipato di ulteriori 30 giorni senza che ciò comporti l'applicazione del successivo comma 4.

13. Eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dall'euribor semestrale (aggiornato all'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre, valevole per il primo semestre e all'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno, valevole per il secondo semestre) maggiorato di uno spread di 0,35 punti percentuali.

## **Articolo 9      Tariffe del servizio**

14. I proventi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, relativi al servizio oggetto della presente Sezione, e gli altri ricavi industriali, dovranno garantire l'equilibrio con le compensazioni economiche in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto della necessità di prevedere un ragionevole utile.
15. Il soggetto concessionario si obbliga, in armonia con i criteri indicati all'art. 12 della Legge Regionale n. 1/2000, ad applicare all'utenza del servizio oggetto della presente Sezione tutte le tariffe approvate dalla Città e/o dalla Regione Piemonte, tra cui quelle approvate:
- con deliberazione della Giunta regionale del 4/6/2007 n. 66-6087 avente ad oggetto l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 1/2000;
  - con deliberazione del Consiglio Comunale del 25/7/2007, n. mecc. 2007-04548/119 avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino;
  - con deliberazioni della Giunta Regionale n. 58/8267 del 14 ottobre 1986, n. 38/12800 del 28 aprile 1987 e n. 107/18324 del 14/09/1992 aventi ad oggetto agevolazioni tariffarie valide sull'intero territorio regionale;
  - con deliberazione della Giunta Regionale del 21/06/2004 n. 15/12811 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale
  - con deliberazione della Giunta Regionale del 5/7/2007 n. 56/6346 avente ad oggetto agevolazioni tariffarie a favore degli Agenti e Funzionari delle forze dell'ordine in servizio appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale (comune di Torino e di Collegno).
16. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare altre tariffe eventualmente approvate nel periodo di vigenza del contratto, nonché a vendere documenti di viaggio a tariffa agevolata, per i quali la Regione/ Città corrisponderà la differenza.
17. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe di trasporto pubblico locale ogni biennio ai sensi dell'articolo 12 L.R. n. 1/2000 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale n° 66-6087 del 04 giugno 2007 "adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale" la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.
18. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.
19. Il soggetto concessionario si obbliga ad aderire al sistema di bigliettazione integrata (BIP – biglietto integrato Piemonte).
20. Il soggetto concessionario si impegna ad aderire al sistema di tariffazione integrata denominato "Formula" in vigore dal 1° aprile 1996 nell'area metropolitana torinese.

21. Ogni eventuale riduzione del regime tariffario (tariffe e/o agevolazioni) costituisce modifica contrattuale con conseguente adeguamento del corrispettivo a carico dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

22. In ogni caso il soggetto concessionario potrà adottare ulteriori misure promozionali

#### **Articolo 10 Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale**

23. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori e i livelli di prestazioni e qualità del servizio della Metropolitana Automatica, (*così come risultanti dall'offerta*), nonché sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.

24. Tali standard saranno riportati nella Carta della Qualità dei Servizi che il soggetto concessionario si impegna predisporre ai sensi dell'articolo 8 del presente contratto, e ad aggiornare annualmente migliorando i livelli di qualità, nel rispetto della normativa in materia.

25. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:

*(indicazione dei parametri e degli indicatori derivante dall'offerta)*

#### **Articolo 11 Divieto di subaffidamento del servizio**

26. Il soggetto concessionario non è autorizzato a gestire indirettamente le attività oggetto della presente sezione III.

#### **Articolo 12 Relazione Tecnico – Finanziaria**

27. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riportante, il consuntivo contenente:

- rendiconto consuntivo dei costi e dei ricavi annui imputabili alla gestione della Metropolitana Automatica, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- consuntivo dei chilometri percorsi per l'effettuazione del servizio;
- risultati conseguiti in relazione alle prestazioni (velocità commerciale, disponibilità e regolarità del servizio) e al rispetto della Carta dei servizi;
- elenco del materiale rotabile utilizzato;
- elenco nominativo del personale abilitato;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- ogni altra informazione che il Comune riterrà di chiedere.

2. La Relazione Tecnico Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario

#### **Articolo 13 Controllo e Vigilanza**

28. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le

informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 51.

29. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 47.

30. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:

- polizza assicurativa stipulata dal soggetto concessionario o da terzi appaltatori a copertura di ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale;
- informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente, il conto consuntivo;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi

ed applica le penali di cui al successivo articolo 51, previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.

31. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.

32. Su richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 14 Penali contrattuali**

33. Le eventuali violazioni degli impegni contrattuali previsti nella presente Sezione III, da parte del soggetto concessionario, comportano l'applicazione delle relative penali.

34. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00.

35. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: euro 10.000,00;

36. Per mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: euro 5000,00;

37. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): euro 5000,00.

38. Decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti diventa definitiva.

39. L'ammontare della penalità, sarà trattenuto sul corrispettivo relativo alla fattura del trimestre successivo a quello durante il quale si è verificata l'inadempienza o il ritardo.

40. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

41. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

42. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

43. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto l'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione si riserva di procedere pro quota all'escussione della garanzia fidejussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15      Modalità di revisione delle condizioni contrattuali**

44. A norma dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 1/2000 e s.m.i., decorsa la metà del periodo contrattuale, ovvero dopo 3 anni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione procederà alla verifica della condizioni contrattuali.

45. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte dal concessionario e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico. La verifica ha per oggetto:

- a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
- b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
- c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

46. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, il soggetto concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione.

#### **Articolo 16      Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto**

47. L'offerta dei servizi di cui al contratto può essere modificata sia dal punto di vista quantitativo che di modalità di offerta, con le specificazioni di cui infra e con conseguente variazione del corrispettivo. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato il corrispondente aumento o diminuzione del corrispettivo e previa verifica della copertura finanziaria. In ogni caso, ogni variazione del piano di esercizio deve essere autorizzata dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.

48. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

**I seguenti allegati 1, 2, 3, 4, 5 fanno parte integrante della presente Sezione**

**III.**

- 1) Allegato III.1 – Piano di esercizio (tracciato della linea rappresentato con cartografia in scala 1:50.000, con l'indicazione di tutte le stazioni obbligatorie; lunghezza dell'itinerario, la distanza progressiva tra le stazioni obbligatorie, gli orari, la capacità unitaria offerta, i giorni di esercizio e la modulazione del servizio durante l'anno, i tempi di percorrenza espressi in minuti primi e secondi, la velocità commerciale)

**Sezione IV Servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico**

#### **Articolo 1 Oggetto**

49. La presente Sezione IV disciplina i rapporti tra il soggetto concessionario e la Città di Torino e in merito all'affidamento della gestione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate come da allegati (All.IV.1) escluso il parcheggio a raso a servizio dello Stadio Olimpico.

50. Nell'ambito della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1 il soggetto concessionario si obbliga a eseguire tutti gli interventi relativi all'attrezzaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per garantire l'espletamento del servizio in oggetto.

51. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire ed attrezzare ulteriori aree di sosta a pagamento su suolo pubblico individuate dalla Città con appositi provvedimenti

52. Infine, la Città affida al soggetto concessionario l'incarico di procedere alla gestione e realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV.1) e secondo un piano di lavoro concordato annualmente con la Città, per una spesa complessiva presunta fino a concorrenza di un milione di Euro (IVA esclusa) per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio. L'esecuzione di tali interventi può anche essere effettuata negli esercizi successivi pur valendo sullo stanziamento dell'anno precedente.

#### **Articolo 2 Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso**

53. Per garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento la Città:

a) Concede in uso:

- 1) gli spazi di suolo pubblico,
- 2) le aree attrezzate su suolo pubblico (parcheggi a barriera);
- 2) i parcheggi in struttura

di cui all'Allegato I.3

54. La messa a disposizione di tali beni di proprietà della Città comporta in ogni caso il pagamento di un canone complessivo di cui al successivo articolo 58.

55. Le opere asportabili (quali a titolo esemplificativo, la segnaletica, i parcometri e le attrezzature di automazione), in caso di scadenza, revoca o risoluzione del contratto, passeranno al soggetto concessionario subentrante che provvederà ad indennizzare il soggetto concessionario uscente *(come da importi determinati in lettera di invito e allegato capitolato.)*

### **Articolo 3            Obblighi del soggetto concessionario**

56. Il soggetto concessionario per gestire la sosta a pagamento su suolo pubblico deve:

a) nelle aree già istituite:

- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV. 1);
- mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;

b) nelle aree di nuova istituzione:

- attrezzare, mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal Codice della Strada e come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV. 1);
- procedere all'approvvigionamento, installazione ed eventuale incremento se necessario, dei parcometri o altri strumenti di controllo del pagamento della sosta;

c) nelle aree già istituite e nelle aree di nuova istituzione:

- gestire il pagamento della sosta mediante i parcometri con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate o carte di credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo e qualunque altro strumento informatico o telematico o altro ancora che possa essere adottato previo accordo con la Città al fine di rendere il pagamento stesso più agevole alla clientela (autoparcometro, telefonino, ecc.);
- provvedere a tutte le sostituzioni, migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;
- fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative;
- eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento ed il buono stato di conservazione dei parcheggi e dei relativi impianti, in modo da consegnarli alla Città, alla scadenza del contratto, in perfette condizioni di conservazione e funzionamento;
- procedere alla gestione dei parcheggi in struttura secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate (Allegato IV. 1)

57. Con riferimento a tutti i parcheggi ed impianti previsti nel contratto di servizio il soggetto concessionario deve comunque provvedere a:

- evitare che gli impianti ed opere di cui ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi, sollevando la Città da ogni responsabilità in caso di danno a persone o cose;
- gestire e realizzare la segnaletica stradale orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada su tutto il territorio comunale.

58. Il soggetto concessionario provvede, tramite propri uffici, al rilascio dei documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità del servizio.

59. Negli uffici aperti al pubblico dovranno essere esposte a cura del soggetto concessionario le modalità con cui il cliente può formalizzare eventuali reclami concernenti sia le sanzioni elevate, sia la mancata affidabilità e qualità del servizio.

60. Il soggetto concessionario si obbliga a gestire il servizio derivante dalle estensioni della sosta a pagamento su suolo pubblico approvate dalla Città, nonché gli ulteriori parcheggi pubblici individuati dalla Città.

#### **Articolo 4 Ausiliari del traffico e addetti al controllo sosta**

61. Il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da svolgersi con personale proprio ai sensi dell'articolo 17 comma 132 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., il cui numero è quello individuato al momento dell'offerta (*rinvio alla definizione del numero in sede di offerta*).

62. Inoltre il soggetto concessionario si obbliga a svolgere, nell'ambito del servizio oggetto della presente Sezione, il servizio accessorio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi del 133 dell'art. 17 della Legge n. 127/1997 e s.m.i., che sarà oggetto di apposito provvedimento di impegno e pagamento da parte della Città fino alla concorrenza massima di Euro 3.700.000,00 IVA inclusa per un totale di 70 addetti di cui 55 sul territorio ( come da disciplinare Allegato IV. 2).

63. Il soggetto concessionario si obbliga ad adibire alle mansioni di cui all'art. 17 commi 132 e 133 della Legge 127/1997 e s.m.i nominato ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **Articolo 5 Canone**

64. Il canone, comprensivo delle imposte dovute, sarà pari all'importo che risulterà dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Canone} = \text{CO} * (\text{TA1} + \text{TA2} + \text{TA3} + \text{TA4} + \text{TA5} + \text{TA6} + \text{TA7}) * 300/365 + \text{CO} * \text{TA8}$$

Dove :

CO = coefficiente derivante dall'offerta economica : >240

TA1 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 1) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 1)

TA2 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 2) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 2)

TA3 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 3) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 3)

TA4 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 4) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 4)

TA5 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 5) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 5)

TA6 = Ta (tariffa applicata nella sottozona 6) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi sottozona 6)

TA7 = Ta (tariffa convenzionale per le altre sottozone a pagamento = 0,65 Euro) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi altre sottozone)

TA8 = Ta (tariffa convenzionale per i parcheggi in struttura = 1 Euro) \* Pa (posti auto a pagamento effettivi dei parcheggi in struttura)

Posti auto effettivi= per posto effettivo si intende il valore dei giorni effettivamente disponibili per la sosta su 300 gg/anno.

65. Per il perimetro delle sottozone si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 n. mecc. 2007 1391/119 e n. mecc. 2007 3829/119.

66. Per i posti auto effettivi si fa riferimento al posto equivalente di dimensioni convenzionale pari a m. 5 x m 2. Essi saranno determinati annualmente con un verbale sottoscritto dalle parti sulla base di verifiche mensili.

67. Verranno sottratti dal computo i posti resi indisponibili per occupazione diverse su base giornaliera riferiti su 300 gg/anno.

68. Il canone, così calcolato, sarà corrisposto al netto delle spese di segnaletica, richieste annualmente dalla Città, fino alla concorrenza massima di Euro 1.200.000,00 compresa dell'IVA se dovuta.

69. Per il parcheggio di Piazza S. Carlo la definizione del canone è quella prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2007 00370/033 del 12 Marzo 2007.

#### **Articolo 6 Modalità di pagamento del canone**

70. Il pagamento di quanto dovuto alla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- al 30 giugno di ogni anno una somma pari alla metà del canone come definito in sede di aggiudicazione a titolo di acconto ;
- la restante parte, salvo conguaglio, alla presentazione del rendiconto come previsto nel presente contratto.

#### **Articolo 7 Tariffe**

1. Le tariffe attualmente applicate sono quelle approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 n.m. 2007 01391/119 e con deliberazione mecc. n. 2007 3829/119.

2. Il soggetto concessionario può proporre una revisione periodica delle tariffe dei servizi relativi alla sosta ed ai parcheggi ogni biennio: la proposta, non vincolante, sarà soggetta alla valutazione dell'ente competente in materia che assumerà il relativo provvedimento.

3. In ogni caso il livello delle tariffe costituisce elemento di valutazione complessiva essenziale dell'equilibrio economico finanziario del presente contratto.

#### **Articolo 8 Carta della Qualità dei Servizi – Parte speciale**

71. Il soggetto concessionario si obbliga ad adottare gli specifici fattori e i livelli di prestazioni e qualità del servizio oggetto della presente Sezione, così come

risultanti dall'offerta e sulla base di quanto stabilito all'articolo 8, al fine di rendere il servizio rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.

72. Nei parcheggi in struttura è obbligatorio applicare la frazione di ora per almeno ½ ora per tutte le ore.

73. Il Concessionario potrà prevedere, per l'utilizzo del parcheggio a rotazione, forme di abbonamento.

74. Il soggetto concessionario si obbliga a garantire i parametri di qualità riferiti ai seguenti elementi:

*(indicazione dei parametri e degli indicatori derivante dall'offerta)*

#### **Articolo 9 Subaffidamento del servizio**

75. Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del presente contratto, il concessionario può subaffidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia.

76. Nel caso in cui il soggetto concessionario subaffidi parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea in materia, il soggetto concessionario ha, di conseguenza, facoltà di dare in locazione, in comodato o in usufrutto al subaffidatario gli impianti e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo le modalità da essa stabilite, nel rispetto del contratto di servizio e degli atti integrativi di questo.

77. Anche a seguito dell'affidamento a terzi dei servizi, il soggetto concessionario dovrà garantire ed osservare gli obblighi assunti in contratto.

78. Il soggetto concessionario rimane unico responsabile, nei confronti della Città, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate. La Città resta completamente estranea ai rapporti tra il concessionario ed i terzi. Divergenze e accordi tra il soggetto concessionario e questi ultimi non danno diritto alcuno dei terzi di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti della Città.

79. Il soggetto concessionario manleva la Città da ogni danno derivante a terzi e/o cose in applicazione del presente articolo.

80. Il soggetto concessionario è autorizzato a concedere in locazione, in affitto, in comodato od in usufrutto a terzi i locali e le strutture di servizio dei parcheggi in struttura (come bar ed altri esercizi commerciali).

#### **Articolo 10 Controllo e Vigilanza**

81. Al fine di garantire il controllo da parte dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, il soggetto concessionario fornisce le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 65.

82. L'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri cui all'articolo 61.

83. In merito ai citati obblighi contrattuali, l'ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dal soggetto concessionario con riguardo a:

- i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi e relativo report trimestrale;
- informazioni relative ad ogni specifico intervento trasmesso al Settore competente, il conto consuntivo;
- il conto consuntivo;
- la Carta della Qualità dei Servizi

ed applica le penali di cui al successivo articolo 65 previa effettuazione della procedura di cui al successivo comma 5.

84. Tutte le comunicazioni, di cui al presente articolo, dovranno essere rese disponibili mediante accesso on line garantito dal soggetto concessionario.

85. Su richiesta dell'Ente titolare del contratto con riferimento alla presente sezione, quest'ultimo e il soggetto concessionario, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni adottate dal soggetto concessionario. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 11 Relazione Tecnico – Finanziaria**

86. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante, il consuntivo economico.

87. La relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente sezione IV, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione dovrà inoltre indicare le modalità operative del servizio eseguito e i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni e al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

88. Il soggetto concessionario si obbliga a fornire alla Città i dati relativi alle sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico per violazioni al Codice della Strada, (i dati relativi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dalla Città a causa dei reati in materia di sosta a raso quando richiesti dagli uffici competenti della Città), oltre ad ogni altra informazione e/o documentazione indicata dalla Città.

89. La Relazione Tecnico Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.

#### **Articolo 12 Penali contrattuali**

90. Qualora la Città di Torino rilevi un inadempimento che comporti applicazione di penale, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare al soggetto concessionario.

91. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: Euro 1.500,00.
92. Per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: euro 10.000,00;
93. per mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: euro 5.000,00;
94. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): euro 5000,00.
95. Il soggetto concessionario nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
96. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento la Città di Torino comunica la penale da applicare con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
97. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione, senza che sia stata rimossa ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, la sospensione di cui al comma precedente diventa definitiva.
98. L'ammontare della penalità sarà richiesto e accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.
99. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione, e della penale che si intende applicare, alla quale il soggetto concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
100. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, la Città applicherà le penali con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
101. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto l'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione si riserva di procedere pro quota all'escussione della garanzia fidejussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 13      Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto**

102. Le condizioni d'esercizio possono essere modificate a giudizio dell'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione, valutato il pubblico interesse, concordato con il soggetto concessionario con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
103. In ogni caso, ogni variazione del piano di esercizio deve essere autorizzata dal l'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente sezione.
104. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

**I seguenti allegati 1 e 2 fanno parte integrante della presente Sezione IV.**

- 1) Allegato IV. 1 – Specifiche Tecniche
- 2) Allegato IV.2 – Disciplinare tecnico Ausiliari del traffico/addetti controllo soste ex art. 17 comma 133 legge 127 del 1997

## **Sezione V Gestione dei Servizi Turistici: Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana, Navigazione sul Fiume Po e Tranvia a dentiera (Cremagliera) Sassi Superga**

### **Articolo 1 Oggetto del contratto**

105. La presente V disciplina i rapporti tra la Città di Torino e il soggetto concessionario in merito all'affidamento della gestione dei seguenti servizi turistici:

- l'Ascensore panoramico della Mole Antonelliana;
- il servizio di navigazione sul fiume Po;
- il servizio di Tranvia a dentiera Sassi Superga.

2. L'esercizio operativo dell'Ascensore panoramico, espletato mediante una cabina ad alto contenuto tecnologico che effettua la corsa dal piano terra sino a 85 metri di altezza, con pareti realizzate in cristallo trasparente, in funzione all'interno della Mole Antonelliana, è disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato dalla Regione Piemonte - Direzione Trasporti – Settore Viabilità ed Impianti fissi con determinazione n. 411 del 14 luglio 2000, previo nulla osta dell'USTIF di Torino, come da D.P.R. n. 753/1980.

3. L'esercizio del servizio di navigazione sul fiume Po deve essere espletato mediante due motonavi ("Valentino" e "Valentina") dotate di servizi igienici ed impianto di climatizzazione, con capacità massima di 107 persone e con zona bar completamente attrezzata. Gli imbarchi sono posizionati presso le seguenti aree: Murazzi, Borgo Medioevale, Piscina Lido, Italia '61 e Vallere.

4. L'esercizio del servizio della linea della Tranvia a dentiera Sassi Superga si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi (sita a Torino in piazza Modena a 225 metri s.l.m.) e la stazione di Superga (a 650 metri s.l.m.) ed è effettuato mediante un convoglio componibile con una motrice, una motrice ed una vettura rimorchiata ed infine una motrice e due vetture rimorchiate. Sono disponibili tre motrici (una da 40 posti e due da 70 posti) e quattro rimorchiate (tutte da 70 posti, due estive aperte e due invernali chiuse). Tale servizio è disciplinato dal Regolamento d'esercizio approvato in data 11 giugno 2002.

### **Articolo 2 Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni**

106. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Sezione vengono messi a disposizione del soggetto concessionario i seguenti beni:

- Ascensore panoramico della Mole Antonelliana ( proprietà della Città)
- due imbarcazioni ("Valentino" e "Valentina") (Allegato I. 2) (proprietà del gestore uscente, salvo rottamazione e nuova proprietà della Città in applicazione

della Deliberazione della Giunta Comunale del 29 Settembre 2009 mecc. n. 2009/06090/034)

- Tranvia a dentiera Sassi Superga (Allegato I. 2) ( binari di proprietà della Città, materiale rotabile e stazioni “Sassi” e “Superga” di proprietà del gestore uscente).

### **Articolo 3 Obblighi del soggetto concessionario**

107. Il soggetto concessionario, per l'esercizio e la gestione dei servizi oggetto della presente Sezione, è tenuto ad effettuare la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché l'esecuzione di tutti i relativi lavori, le revisioni e gli ammodernamenti degli impianti e dei relativi locali tecnici, in modo da mantenerli in piena efficienza ed in condizioni di sicurezza ed di ottemperare gli obblighi di legge previsti per tali impianti.
108. Il soggetto concessionario, è responsabile di tali attività e del trasporto dei passeggeri.
109. Il soggetto concessionario si obbliga a istituire e nominare ai sensi di legge uno o più responsabili di esercizio in relazione ai servizi oggetto della presente sezione, in applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della navigazione e s.m.i.
110. Il soggetto concessionario si obbliga a tenere una contabilità separata finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi al complesso delle linee della rete ed a fornire alla Città le informazioni richieste.
111. Il soggetto concessionario si obbliga a rendere il servizio accessibile anche alla clientela disabile.
112. Il soggetto concessionario si obbliga a corrispondere alla Città un canone concessorio pari ad una percentuale sugli introiti (*percentuale da definire sulla base dell'offerta*)
113. Il soggetto concessionario si obbliga ad applicare le tariffe, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale del 25/7/2007, n. mecc. 2007-04548/119 avente ad oggetto la concessione di agevolazioni tariffarie valide sul territorio cittadino di cui all'Allegato V. 1 – Tariffe e orari dei servizi turistici e comunque quelle che verranno successivamente approvate dalla Città.
114. Il soggetto concessionario si obbliga a rispettare gli orari di cui all'Allegato V. 1 – Tariffe e orari dei servizi turistici

### **Articolo 4 Relazione tecnico finanziaria**

115. Il soggetto concessionario deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante e il consuntivo economico.
116. La relazione dovrà contenere una parte economica che riassume i costi diretti, indiretti e generali sostenuti dal soggetto concessionario per l'erogazione del servizio relativo alla presente sezione V, nonché il rendiconto sull'operatività reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute.

## **Articolo 5 Penali**

117. In caso di inadempienze che comportano infrazioni della direzione d'esercizio o violazioni del Codice della navigazione e s.m.i. in relazione ai servizi oggetto della presente sezione, valgono le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Codice della navigazione e s.m.i.

118. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale: Euro 1.500,00.

119. Per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede di offerta (anche se trattasi di obblighi oggetto di integrazione/specificazione del presente contratto): euro 5000,00

120. L'ammontare della penalità sarà richiesto e accertato dalla Città nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.

121. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto l'ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla presente Sezione si riserva di procedere pro quota all'escussione della garanzia fidejussoria prestata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero anche alla risoluzione del contratto.

**Il seguente allegato 1 fa parte integrante della presente Sezione V.**

Allegato V. 1 –Tariffe e orari dei servizi turistici

## **Articolo 72 Clausola di salvaguardia**

1. Il presente contratto è soggetto ad ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta.